

Frontalieri, tassa salute rischia rinvio alla Consulta

La cosiddetta "tassa sulla salute dei frontalieri" è, tecnicamente, una quota di compartecipazione al Ssn introdotta dall'art. 1, commi 237-238, L. 213/2023 e rivolta ai residenti che lavorano in Svizzera, ai frontalieri che hanno esercitato il diritto di opzione per l'assicurazione svizzera e ai loro familiari a carico; essa si innesta sul coordinamento con la Svizzera via Alcp e Reg. (Ce) n. 883/2004/987/2009, che garantisce l'accesso in Italia tramite modello S1 e rimborsi tra istituzioni. La quota è fissata in misura non inferiore a 200 euro per ogni mese lavorato, con raddoppio in caso di omesso pagamento o comunicazione, e criteri e modalità demandati a decreto del Ministero della salute/Mef; il versamento è alla Regione di residenza del soggetto obbligato.

Sul piano critico, l'importo fisso interroga l'art. 53 Cost. in tema di capacità contributiva, perché il prelievo prescinde da reddito e consumo sanitario effettivo, collegandosi allo status lavorativo; inoltre affiora il rischio di doppio finanziamento: le Asl già ricevono rimborsi tramite S1 ai sensi del Reg. 883/2004, cui ora si aggiunge la nuova compartecipazione regionale, senza un esplicito meccanismo di compensazione ex ante.

Il profilo della non discriminazione nell'Alcp merita

attenzione: l'S1 garantisce prestazioni "come se assicurati" nel Paese di residenza; un onere selettivo a carico dei frontalieri che hanno optato per la copertura svizzera potrebbe essere scrutinato per proporzionalità e compatibilità con l'assetto di coordinamento; la Cassazione ha, in ogni caso, riaffermato la tutela dei diritti sociali nel quadro del Reg. 883/2004, senza mettere in discussione discipline nazionali conformi al coordinamento.

La tenuta costituzionale dipenderà dall'attuazione regionale e dall'allineamento ai Lea e al coordinamento della finanza pubblica: destinazione vincolata alla copertura di prestazioni, trasparenza dei flussi e coordinamento con i rimborsi S1 attenuano i rischi di irragionevolezza; in difetto, la misura potrebbe essere valutata alla luce dell'art. 117 Cost., della giurisprudenza sui Lea e dell'autonomia finanziaria regionale delineata dalla riforma del federalismo.

Samuele Valente

© Riproduzione riservata



Peso: 17%